

BANDO DI CONCORSO

CONVITTI

Ospitalità residenziale e diurna

Posti “residenziali” in Convitto e per il “dopo scuola” in semi-convitto, presso strutture di proprietà INPS

In favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

Nei limiti dei posti residui al 20 agosto 2019, in favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- lavoratori o di pensionati del settore privato,
- disoccupati o inoccupati,
- dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Anno scolastico 2019 – 2020

Indice

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN
- Art. 5 Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio telematico
- Art. 6 Attestazione ISEE
- Art. 7 Graduatoria ammessi con riserva - Criteri
- Art. 8 Graduatoria - Pubblicazione
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 10 Ospitalità presso i Convitti
- Art. 11 Contributo a carico dello studente
- Art. 12 Disponibilità residue
- Art. 13 Disponibilità residue: Soggetti del concorso
- Art. 14 Disponibilità residue: Oggetto del concorso
- Art. 15 Disponibilità residue: Requisiti di ammissione
- Art. 16 Disponibilità residue: Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 17 Disponibilità residue: Attestazione ISEE
- Art. 18 Disponibilità residue: Graduatoria - Assegnazione dei posti
- Art. 19 Disponibilità residue: Graduatoria - Pubblicazione
- Art. 20 Disponibilità residue: Ospitalità presso i Convitti
- Art. 21 Disponibilità residue: Retta a carico dello studente
- Art. 22 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 23 Accertamenti e sanzioni
- Art. 24 Responsabile del procedimento
- Art. 25 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di studenti, indice annualmente un bando di concorso per il conferimento di nuovi posti, presso i propri Convitti. Possono frequentare, in regime di convitto o semiconvitto, i figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.

Lo studente vincitore del concorso resta in Convitto per tutta la durata del corso di studi, salvo che insorgano cause di esclusione, variazioni della posizione giuridica del titolare del diritto o salvo il caso in cui il beneficiario non mantenga i requisiti di merito richiesti nel bando. Nell'offerta di prestazioni che l'Istituto garantisce ai ragazzi, nei propri Convitti, sono inclusi laboratori didattici, escursioni, attività sportive e di svago, assistenza socio-educativa e psicologica, oltre, nella formula "residenziale", al vitto e all'alloggio.

In caso di posti residui non assegnati in base alla domanda prevista dal presente Bando potranno presentare domanda anche i figli di non iscritti alla Gestione.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.
4. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
5. Il richiedente, ovvero colui che presenta domanda di partecipazione al concorso, è individuato dai seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
 - c) il beneficiario maggiorenne alla data della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2019/2020, i seguenti posti presso le proprie Strutture a gestione diretta:
 - a) **n. 223** posti residenziali in "convitto";
 - b) **n. 245** posti di "dopo scuola" in "semiconvitto".
2. L'Inps, in particolare, riconosce il beneficio - per il periodo di effettiva permanenza presso il Convitto - per tutta la durata del ciclo di studi, fino al completamento della scuola secondaria superiore.
3. Fermo restando il numero dei posti assegnabili di cui al comma 1, l'assegnazione presso ciascuna struttura avverrà, altresì, nei limiti dei posti indicati nel predetto allegato 1.
4. L'INPS offre ospitalità:
 - a) nella formula "residenziale" in Convitto, l'ospitalità alberghiera in formula tutto compreso, trasporto scolastico (con mezzi di proprietà o pubblici), pasti presso la mensa scolastica (ove prevista nelle scuole), assistenza e vigilanza continuativa, sostegno didattico, attività culturali, ricreative e sportive e assistenza infermieristica;
 - b) nella formula "dopo scuola" in semiconvitto, tutte le predette prestazioni, ad eccezione dei servizi inerenti l'alloggio, il lavaggio e la stiratura biancheria e limitando il trasporto scolastico al solo ritiro

da scuola dei semiconvittori frequentanti gli istituti del Comune in cui è ubicata la Struttura.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, che nell'anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) essere già iscritti presso una scuola del luogo di residenza. Tale circostanza consentirà, in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'iscrizione stessa presso una scuola del territorio del Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studi;
 - c) non essere stati allontanati da una struttura convittuale, a gestione diretta o convenzionata, per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
 - d) non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso.
 - e) non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2019/2020.

Articolo 4 – Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione nella predetta banca dati.

2. Per presentare la domanda di iscrizione in banca dati è necessario digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole "Modulo AS150", scaricare il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", compilarlo e presentarlo alla Direzione provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la Direzione provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Direzione provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
 - inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione Contatti > Le sedi Inps.
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.
5. Il Pin si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e digitando "Richiesta PIN On Line" nello spazio di ricerca;
 - b) tramite il Contact Center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
6. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi online dalla sezione Tutti i servizi del sito www.inps.it.
7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare l'apposita scheda prestazione "Il PIN on line", disponibile sul sito www.inps.it.

8. La procedura è accessibile anche tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Articolo 5 – Domanda di partecipazione al concorso -Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 5, esclusivamente per via telematica, pena l'improcedibilità della stessa, digitando "Ammissione ai convitti" nello spazio di ricerca sul sito www.inps.it, successivamente cliccando su "Accedi al servizio" in alto a destra nella pagina della presentazione. Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande - Convitti – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email non PEC) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.
2. In caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Nella domanda deve essere indicata, oltre alla tipologia di beneficio richiesto, ovvero formula "convitto" o "semiconvitto", anche la struttura prescelta comprensiva dell'eventuale seconda opzione di destinazione.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, nella domanda dovranno indicarsi tutti i voti conseguiti nell'anno scolastico 2018/2019, come risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno. Anche nel caso in cui lo studente abbia riportato debiti formativi, dovranno essere indicati i voti conseguiti nel mese di giugno 2019 e non i voti ottenuti a seguito del recupero dei debiti formativi stessi.
5. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati tutti i voti conseguiti a giugno, **compreso il voto di condotta e con esclusione del solo voto di "religione"**. Qualora la condotta o qualsiasi materia sia stata valutata sotto forma di giudizio o altra modalità di valutazione, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

Giudizio	Voto
OTTIMO <i>(ed equivalenti)</i>	10
DISTINTO <i>(ed equivalenti)</i>	9
BUONO <i>(ed equivalenti)</i>	8
DISCRETO <i>(ed equivalenti)</i>	7
SUFFICIENTE <i>(ed equivalenti)</i>	6
INSUFFICIENTE <i>(ed equivalenti)</i>	5

6. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2018/2019, nonché del voto di condotta, come previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, comporterà l'esclusione dal concorso.
7. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del ciclo di studi e dell'Istituto scolastico frequentato nell'anno 2018/2019. Infine, dovranno compilarsi tutti i dati relativi all'Istituto scolastico presso il quale è stata effettuata l'iscrizione per l'anno 2019/2020.
8. Quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo non trova applicazione in relazione ai beneficiari che nell'anno scolastico 2019/2020 frequenteranno per la prima volta il primo anno della scuola primaria.
9. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
11. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Convitti - domanda", la voce di menu "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.
12. Gli studenti che beneficiano dell'ospitalità residenziale o diurna in quanto risultati vincitori di bandi precedenti non devono rinnovare la domanda di partecipazione, ma sono tenuti all'adempimento degli obblighi disciplinati dai precedenti bandi. Nel caso di presentazione della domanda, se risulteranno vincitori, la posizione dei soggetti sarà disciplinata dal presente bando di concorso.

13. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 5 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12.00 del 8 luglio 2019 e non oltre le ore 12.00 del 25 luglio 2019.**
14. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico **803164** gratuito da rete fissa e o al numero **06164164** a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN *on line*.

Articolo 6 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è funzionale per determinare la posizione in graduatoria e per determinare l'importo del contributo a carico dello studente, come descritto all'art. 11 del presente bando.
3. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2019. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2019, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Articolo 7 – Graduatorie ammessi con riserva – Criteri

1. Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, è predisposta sommando la media dei voti conseguiti nel mese di giugno in relazione all'anno scolastico 2018/2019 con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2019, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Fino a 8.000,00 euro	5
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	4
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	3
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	2
da 32.000,01 a 44.000,00 euro	1
oltre 44.000,01 euro	0

2. In caso di mancata presentazione della DSU prima dell'inoltro della domanda, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
3. Agli studenti che nell'anno scolastico 2019/2020 si iscrivano per la prima volta al primo anno della scuola primaria sarà attribuito un punteggio pari a 10. Quest'ultimo punteggio verrà sommato a quello corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2019, come indicato ai commi precedenti.
4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di persistente parità, la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso e, in ultimo, al candidato di età anagrafica maggiore.
5. Nel caso in cui il concorrente non risultasse vincitore presso la prima struttura prescelta, concorrerà per la struttura di seconda opzione indicata all'atto di presentazione della domanda.
6. I vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione da parte dell'Istituto e dovranno fornire, a pena decadenza, accettazione del beneficio entro i successivi cinque giorni, accedendo all'area riservata e utilizzando l'apposita funzione.
7. In caso di rinunce, i posti rimasti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli altri concorrenti classificatisi in posizione utile.
8. I vincitori del concorso dovranno, a pena di decadenza dal beneficio, prendere possesso del posto loro assegnato entro la data comunicata dal Convitto, salvo brevi proroghe che la Direzione del Convitto potrà accordare per giustificati motivi.

9. Alla data di ingresso presso la struttura dovranno, inoltre, essere consegnati apposita scheda sanitaria e il certificato rilasciati dal medico di base, attestanti lo stato di buona salute e l'idoneità alla vita comunitaria.
10. È obbligatorio presentare alla Direzione del Convitto la documentazione attestante eventuali condizioni di disabilità dello studente

Articolo 8 – Graduatoria - Pubblicazione

1. La graduatoria di cui all'art.7 sarà pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, **entro il 10 agosto 2019**.
2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo alla sezione Servizi on-line, all'interno della procedura "Convitti – Domanda".
3. **L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con espresso invito ad accettare o rinunciare al beneficio entro i termini di cui all'art. 7 comma 6.**

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **22 agosto 2019**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile presenti nel PIN del richiedente.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 7, comma 6. Scaduto il predetto termine, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
3. L'Istituto entro il **31 dicembre 2019** pubblicherà sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.

Articolo 10 – Ospitalità presso i Convitti

1. Il beneficio è concesso per tutta la durata degli studi di scuola primaria, secondaria di I e II grado.
2. L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Regolamento e/o delle norme interne del Convitto ospitante.
3. Allo studente può essere revocato il beneficio concesso qualora:
 - il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
 - il Convitto non confermi la disponibilità a far permanere lo studente

- in caso di violazione del Regolamento interno;
- non sia confermata, da parte del Convitto, la disponibilità dei posti assegnati;
 - sia accertata la perdita della posizione previdenziale che ha dato luogo alla prestazione, da parte del titolare del diritto;
 - lo studente non sia in regola con il pagamento del contributo a suo carico.
4. Previo parere favorevole del Direttore del Convitto, lo studente potrà mantenere il beneficio accordatogli anche nel caso in cui, per una sola volta, non consegua l'ammissione alla classe successiva. Nel caso di studente orfano od equiparato, il beneficio potrà essere conservato, previo parere favorevole del Direttore del Convitto, anche in caso di mancata ammissione alla classe successiva per un massimo di due volte.
 5. I servizi erogati all'interno del Convitto potranno mutare negli anni successivi a quello di ammissione e le condizioni di permanenza saranno disciplinate dai successivi Bandi "Convitti" pubblicati dall'Inps per l'anno scolastico di riferimento.
 6. Il trasferimento da un Convitto all'altro è possibile solo dopo una permanenza minima di sei mesi e previa presentazione di motivata richiesta alla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre Prestazioni, corredata dai pareri favorevoli delle strutture interessate.
 7. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul beneficiario della prestazione.
 8. L'INPS si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento dello studente al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro dello studente saranno a totale carico della famiglia.

Articolo 11 – Contributo a carico dello studente

1. L'ospitalità in convitto e in semiconvitto, presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede un contributo annuo a carico dello studente come sotto definito:

Valore ISEE	Retta a carico dello studente	
	Semiconvitto	Convitto
Fino a 8.000,00 euro	67,00	143,00
Da 8.000,01 a 12.000,00 euro	108,00	229,00
Da 12.000,01 a 16.000,00 euro	162,00	343,00
Da 16.000,01 a 20.000,00 euro	216,00	458,00
Da 20.000,01 a 24.000,00 euro	283,00	601,00
Da 24.000,01 a 28.000,00 euro	337,00	716,00
Da 28.000,01 a 32.000,00 euro	404,00	859,00
Da 32.000,01 a 36.000,00 euro	472,00	1.002,00
Da 36.000,01 a 44.000,00 euro	539,00	1.145,00
Da 44.000,01 a 56.000,00 euro	607,00	1.288,00
Da 56.000,01 a 72.000,00 euro	674,00	1.431,00
Da 72.000,01 a 92.000,00 euro	741,00	1.574,00
Oltre 92.000,00 euro	809,00	1.717,00

2. In caso di ritiro anticipato, il contributo annuo dovrà essere versato:
 - in relazione al periodo di effettiva presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre;
 - nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre;
 - nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il giorno 28 del mese di febbraio;
 - per intero, se il ritiro avviene a partire dal giorno 1° marzo.
3. Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura ospitante, nelle modalità definite da ciascun Convitto. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture medesime. Il mancato pagamento alle scadenze comporta decadenza dal beneficio, oltre che il recupero di quanto dovuto da parte dell'INPS.
4. Ad ogni inizio di anno scolastico, il contributo sarà rideterminato in base al valore risultante dall'attestazione ISEE del relativo anno: per questo motivo, **entro il termine del 15 luglio di ciascun anno**, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In caso di mancata presentazione di DSU per l'annualità in corso, il contributo a carico dello studente sarà quello massimo previsto.

Articolo 12 – Disponibilità residue

1. A decorrere dal **30 Agosto 2019**, a conclusione della procedura selettiva e alla conseguente assegnazione del beneficio ai vincitori del concorso, l'Istituto, previa individuazione dei posti che sono rimasti non

assegnati, mette a concorso le disponibilità residue per il conferimento dei predetti posti in favore dei figli o orfani ed equiparati degli iscritti e pensionati della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici nei limiti dei posti eventualmente ancora disponibili in favore dei figli o orfani ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

2. Il beneficio consiste nell'ospitalità presso la struttura di proprietà dell'Inps, in formula convitto o semiconvitto, prescelta tra quelle riportate **nell'Elenco Disponibilità residue** che verrà pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it.

Articolo 13 – Disponibilità residue: Soggetti del concorso

1. Sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto (solo per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Dipendenti Pubblici), il beneficiario e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) figlio o orfano di lavoratori o di pensionati del settore privato;
 - c) figlio o orfano di disoccupati o di inoccupati;
 - d) figlio o orfano di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

È equiparato al figlio, il giovane regolarmente affidato.

È equiparato all'orfano, il figlio del titolare o del richiedente riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

4. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - **per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nonché per i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici:**
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
 - c) il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

- **per i lavoratori o pensionati del settore privato, per i disoccupati o inoccupati, per i dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici:**
 - a) il genitore del beneficiario;
 - b) il tutore del beneficiario;
 - c) il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 14 – Disponibilità residue: Oggetto del concorso

1. Nell’Elenco Disponibilità residue di cui all’art. 12, comma 2, il numero dei posti disponibili specificato per singola struttura ospitante viene messo a concorso.
2. I posti sono prioritariamente conferiti in favore degli studenti, figli, orfani ed equiparati, degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Ove residuino posti disponibili, il beneficio è accordato in favore dei figli, orfani ed equiparati, dei lavoratori o di pensionati del settore privato, disoccupati o inoccupati, dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
3. Il beneficio è concesso:
 - per tutta la durata degli studi di scuola primaria e secondaria di I e di II grado, per i figli o orfani ed equiparati, degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
 - per il solo anno scolastico 2019/2020 per i figli o orfani ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
4. I servizi offerti sono quelli indicati all’art. 2, comma 4 del presente bando di concorso.

Articolo 15 – Disponibilità residue: Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all’art.13, comma 3, che nell’anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, in possesso dei requisiti indicati all’art. 3, comma 1.

Articolo 16 – Disponibilità residue: Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 13, comma 4, esclusivamente per via telematica, pena l'improcedibilità della stessa, digitando "Ammissione ai convitti" nello spazio di ricerca sul sito www.inps.it, successivamente cliccando su "Accedi al servizio" in alto a destra nella pagina della presentazione. Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande - Convitti – domanda Utenti privati. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email non PEC) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.
2. Si applica il contenuto dell'art. 5, commi da 2 a 12 del presente bando.
3. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.13, comma 4 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12.00 del 30 agosto 2019 e non oltre le ore 12.00 del 5 Settembre 2019.**
4. Si richiama il contenuto dell'art. 5, comma 14 del presente bando.

Articolo 17 – Disponibilità residue: Attestazione ISEE

1. Si applica la procedura di cui all'art. 6.

Articolo 18 – Disponibilità residue: Graduatoria – Assegnazione dei posti

1. La graduatoria viene redatta tenendo conto del seguente **ordine di priorità**:
 - I. orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
 - II. figli ed equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
 - III. orfani ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici che appartengano a nuclei familiari che presentino un'attestazione ISEE non superiore a € 24.000,00;

- IV. figli ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici che appartengano a nuclei familiari che presentino un'attestazione ISEE non superiore a € 24.000,00;
 - V. studenti già beneficiari della prestazione negli anni precedenti che vogliano, per continuità didattica, rinnovare l'iscrizione;
 - VI. figli, orfani ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici che appartengano a nuclei familiari che presentino un'attestazione ISEE pari o superiore a € 24.000,00.
2. La graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, fermi restando i criteri di priorità di cui al comma 1, è predisposta sommando la media dei voti conseguiti nel mese di giugno in relazione all'anno scolastico 2018/2019 con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2019, come indicato all'art. 7, comma 1 del presente bando di concorso.
 3. Si richiama il contenuto dell'art. 7, comma 2.
 4. Per gli studenti promossi e per quelli con sospensione del giudizio, si terrà conto della media dei voti conseguiti a seguito degli scrutini effettuati a giugno 2019. Agli studenti non ammessi alla classe successiva verrà attribuito un valore pari a 0, fermo restando il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come indicato nella tabella di cui all'art. 7, comma 2.
 5. Si richiama il contenuto dell'art. 7, comma 3,4,5,6,7,8,9,10.

Articolo 19 – Disponibilità residue: Graduatoria - Pubblicazione

1. La graduatoria di cui all'art. 19 sarà pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, **entro il 10 Settembre 2019.**
2. L'esito del concorso potrà, inoltre, essere visualizzato accedendo alla sezione servizi on-line, all'interno della procedura "Convitti - Domanda" e sarà comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con espresso invito ad accettare o rinunciare al beneficio entro i termini di cui all'art. 19 comma 8.

Articolo 20 – Disponibilità residue: Ospitalità presso i Convitti

1. Il beneficio è concesso per la durata specificamente indicata all'art. 14, comma 3.
2. L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Regolamento del Convitto ospitante.
3. Allo studente può essere revocato il beneficio concesso qualora:
 - il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
 - il Convitto non confermi la disponibilità a far permanere lo studente in caso di violazione del Regolamento interno;
 - non sia confermata, da parte del Convitto, la disponibilità dei posti assegnati;
 - lo studente non sia in regola con il pagamento della retta a suo carico.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 7 ed 8.

Articolo 21 – Disponibilità residue: Retta a carico dello studente

1. L'ospitalità in convitto e in semiconvitto, presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede il pagamento di una retta annuale a carico dello studente, così determinata:
 - a) per gli studenti di cui all'art. 19, come definito all'art. 11, comma 1.

Ad ogni inizio di anno scolastico, il contributo sarà rideterminato in base al valore risultante dall'attestazione ISEE del relativo anno: per questo motivo, **entro il termine del 15 Luglio**, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In caso di mancata presentazione di DSU per l'annualità in corso, il contributo a carico dello studente sarà quello massimo previsto;
 - b) per tutti gli studenti, ad esclusione di quelli di cui al precedente comma, la retta annuale è frazionata in nove rate mensili ed è così determinata:

ISEE fino a 24.000,00 euro	Semi Convitto	Convitto
Rata mensile <i>(da corrispondere per 9 mensilità)</i>	Euro 150,00	Euro 318,00
ISEE oltre 24.000,00 euro	Semi Convitto	Convitto
Rata mensile <i>(da corrispondere per 9 mensilità)</i>	Euro 270,00	Euro 445,00

Nel caso in cui il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, il contributo a carico dello studente sarà pari a quello previsto per valori ISEE superiori a € 24.000,00.

2. Il pagamento della retta suindicata dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura ospitante, nelle modalità definite da ciascun

Convitto. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture.

3. In caso di ritiro anticipato, dovrà comunque essere versata la retta annuale, come di seguito indicato:
 - in relazione al periodo di reale presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre;
 - nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre;
 - nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il giorno 28 del mese di febbraio 2020;
 - per intero, se il ritiro avviene dopo il giorno 28 del mese di febbraio 2020.

Articolo 22 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello della Direzione Regionale competente per Territorio.

Articolo 23 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 24 –Responsabile del procedimento

1. I responsabili del procedimento sono i Direttori di Sede competenti per territorio.

Articolo 25 – Note informative

1. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul beneficiario della prestazione.
2. L'INPS si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento dello studente al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro dello studente saranno a totale carico della famiglia.
3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 28 giugno 2019

Il Direttore centrale
Rocco Lauria
